



Il ruolo del DPO nelle attività ispettive

25.05.2023



1. L'iter ispettivo e i poteri di indagine del Garante.
2. Il ruolo del DPO.
3. Cosa fare prima dell'inizio delle attività ispettive.
4. Lo svolgimento dell'ispezione e la cooperazione del DPO.
5. Cosa non fare durante l'ispezione.



L'iter ispettivo e i poteri di indagine del Garante

L'ispezione del Garante, i poteri di indagine.

Art. 58 paragrafo 1 GDPR.

Art. 58 Paragrafo 1 GDPR

«Ogni Autorità di controllo ha tutti i poteri d'indagine seguenti:

- a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti;
- b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati; [...]
- e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti;
- f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri».



L'ispezione del Garante, i poteri di indagine.

Accertamenti e controllo, Artt. 157, 158 e 159 Codice privacy.

- **Art. 157**

«Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati».

- **Art. 158:**

«1.Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2.Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali [...]».

- **Art. 159:**

«Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, [...] nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti [...] ».



L'ispezione del Garante, i poteri di indagine.

Art. 21 [Deliberazione del 4 aprile 2019- Regolamento n. 1/2019](#)

Art 21-Controlli e provvedimenti adottati senza istanza di parte

«Nell'esercizio dei compiti di controllo o comunque esercitabili dal Garante, valutati gli elementi in suo possesso e anche in assenza di reclamo, segnalazione o notificazione di violazione dei dati personali, l'Autorità può avviare d'ufficio un'istruttoria preliminare per verificare la sussistenza di idonei elementi in ordine a possibili violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali».



L'ispezione del Garante, i poteri di indagine:

Art. 22 Deliberazione del 4 aprile 2019- Regolamento n. 1/2019.

Art 22- Attività ispettive e di revisione sulla protezione dei dati personali

«1. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in materia di attività ispettive e di revisione cura lo svolgimento dell'attività ispettiva effettuata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nonché ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 1 e dell'articolo 62 del GDPR tenuto anche conto della programmazione dell'attività ispettiva disposta dal Collegio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c), del presente regolamento sulla base di un ordine di servizio sottoscritto dal dirigente del medesimo dipartimento Effettuati gli accertamenti relativi agli elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa inoltra gli atti al segretario generale per l'assegnazione alla competente unità organizzativa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento del Garante n 1 2000 per il seguito di trattazione

2. Valutata la sussistenza di eventi di particolare rilevanza, il Collegio può disporre ulteriori attività ispettive, da svolgersi secondo le modalità di cui al comma 1 del presente regolamento

3. [...]

4. L'attività ispettiva effettuata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice può [...] può essere altresì effettuata avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato».



L'ispezione del Garante, i poteri di indagine:

Art. 22 Deliberazione del 4 aprile 2019- Regolamento n. 1/2019.

Art 22- Attività ispettive e di revisione sulla protezione dei dati personali:


« 5. L'ordine di servizio con cui è disposta l'attività ispettiva individua il titolare o il responsabile del trattamento destinatari del controllo, i poteri di indagine utilizzati, l'ambito del controllo, il luogo ove si svolge l'accertamento, il responsabile delle attività e gli ulteriori partecipanti, designati d'intesa con i dirigenti dei dipartimenti, servizi o altre unità organizzative; l'ordine di servizio indica altresì le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 5, lettera e), del GDPR e degli articoli 166 e 168 del Codice

6. Nel corso dell'attività ispettiva, della quale può essere dato preavviso è possibile, in particolare a) controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato elettronico b) richiedere informazioni e spiegazioni c) accedere alle banche dati ed agli archivi d) acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico[...]».





L'iter dell'attività ispettiva





Il ruolo del DPO:

Dalle prescrizioni del GDPR risulta chiara la presenza di un generico dovere di cooperazione con l'autorità nello svolgimento dell'ispezione da parte del titolare e del responsabile, anche tramite il DPO.



Le prescrizioni previste dal GDPR.

Art. 31

«Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti».

Art. 38

«Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali».

Art. 39

«Compiti del Responsabile della protezione dati:
[...]
d) cooperare con l'autorità di controllo; e
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione».

Art. 83

«[...]2. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi: [...] f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi».

Art. 83

«[...]4. lett. a) Violazione degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento a norma degli articoli da 25 a 39: (es. mancato coinvolgimento del DPO o condivisione dei punti di contatto, non cooperazione, ecc.) fino a 10.000.000 di euro o il 2% del fatturato annuo».





Linee guida del Working Party Art. 29 sui Responsabili della Protezione dei dati

“ Il RPD funge da punto di contatto per facilitare l’accesso, da parte dell’autorità di controllo, ai documenti e alle informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti a lei attribuiti dall’articolo 57 GDPR nonché ai fini dell’esercizio dei poteri di indagine correttivi, autorizzativi e consultivi di cui all’articolo 58 GDPR. ”

EDPS Position paper on the role of Data Protection Officers of the EU institutions and bodies




“ **@PRIVACYDAY**

Il DPO non solo conosce il funzionamento interno dell'istituzione, ma conoscerà probabilmente anche la persona migliore da contattare al suo interno. Il DPO può essere anche a conoscenza e informare la DPA dei recenti sviluppi suscettibili di avere un impatto sulla protezione dei dati personali.

”



Cosa fare prima dell'inizio delle attività ispettive





Come prepararsi all'attività ispettiva.

È consigliabile predisporre una **procedura di cooperazione con l'Autorità** all'interno dell'Azienda, in modo da agevolare il DPO nello svolgimento dei suoi compiti di cooperazione con l'Autorità ex art. 39 GDPR.

Recapiti utili (DPO, Data Protection Manager, Responsabile IT, Responsabile HR ecc.)



Soggetto da coinvolgere	Nome e Cognome	Indirizzo e-mail	Numero di telefono aziendale
General Manager			
Data Protection Manager (DPM)			
Local DPO			
Global DPO			
Global CISO			
Global PSO (se del caso)			
Local PSO			

Preparazione del personale della struttura



Preparazione del personale di accoglienza della struttura

Annotare i nomi dei funzionari; fornire l' informativa privacy; fornire un badge (ove utilizzato in azienda) a ogni ispettore/funzionario; avvertire il privacy manager e il DPO; far firmare il foglio di entrata; far accomodare gli ispettori nella sala o stanza che è stata previamente individuata.



Predisposizione di un "Team ispezioni" competente

che possa condurre e facilitare la cooperazione nella struttura, anche in assenza del DPO.



Stabilire con il responsabile IT, le postazioni, gli strumenti da utilizzare e il personale da rendere disponibile durante lo svolgimento delle attività del Garante



Capire l'obiettivo dell'ispezione e facilitare lo svolgimento delle operazioni

da tenere in considerazione anche la programmazione delle attività ispettive ex. Art. 4 lett. c) del Regolamento del Garante 1/2019.



Ulteriori consigli



Predisporre una lista di Documenti utili da fornire di default:

informativa, registro del trattamento, registro e procedure relative all' esercizio dei diritti degli interessati; misure di sicurezza; DPIA; informazioni sulla struttura e organizzazione della società ecc.



In caso di richieste di informazioni poco chiare, chiedere delucidazioni all'Autorità di Controllo e/o ai suoi rappresentanti

Tale richiesta è necessaria per essere in grado di fornire i documenti esatti e adeguati. In caso di dubbio non rispondere e utilizzare la riserva di produzione. È sempre preferibile non rispondere piuttosto che fornire documentazioni che possono risultare non veritiere.




Procedere ad un audit interno di fine ispezione

Tale audit è necessario per analizzare e correggere eventuali criticità.




Lo svolgimento dell'ispezione e la cooperazione del DPO



Il Ruolo del DPO durante l'ispezione



- **Punto di contatto e canale di comunicazione privilegiato per l'Autorità.**



- **Familiarità con la struttura e le caratteristiche del trattamento oggetto dell'ispezione.**

Il DPO ha la possibilità di predisporre colloqui che permettano all'Autorità di capire al meglio il funzionamento e le caratteristiche del trattamento in caso di particolare complessità di quest'ultimo.

- **Consulenza e affiancamento del Titolare o Responsabile:**

- facilitare e velocizzare l'ispezione;
- fornire i documenti esatti e adeguati all'esecuzione delle attività del Garante;
- prestare particolare attenzione alla redazione del verbale.



Cosa non fare durante l'ispezione

Sanzioni e Rischi nel contesto dell'attività ispettiva.

- **Art. 83 paragrafo 6 GDPR:**

«In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore».

- **Art. 166 Codice Privacy**

«Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo [...] 157 [...]».

- **Art. 168 Codice Privacy**

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti».





Thank you!